

**Contributi** – Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo – Esenzione contributiva – Requisiti – Affiliazione a federazioni sportive e CONI – Insufficienza – Attività di collaborazione prestata – Non professionalità.

**Contributi** – Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo – Istruttori e addetti alla segreteria – Attività non occasionale – Possesso competenze tecniche specifiche – Non marginalità dei compensi – Esonero contributivo – Esclusione.

**Corte di Appello di Roma – 08.06.2021 n. 2423 – Pres. Marasco – INPS (Avv. Morelli) – S. 2000 S.S.D. (Avv.ti Boursier Niutta, Armentano, Brun).**

*Per beneficiare della esenzione in termini tributari e contributivi ex art. 67 comma 1 T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n.91) occorre il verificarsi di un duplice requisito: da una parte, la natura dell'ente che eroga i compensi deve rientrare tra quelle associazioni o società sportive dilettantistiche avendo riguardo all'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, non potendosi ritenere soddisfatto dalla sola affiliazione a federazioni sportive ed al CONI; dall'altra la non professionalità dell'esercizio delle attività di collaborazione prestate in favore di tali associazioni o società.*

*Ai fini dell'esonero dall'obbligo contributivo, osta alla qualificazione dei compensi come "redditi diversi" il carattere professionale della prestazione svolta abitualmente sia dagli istruttori che degli addetti alla segreteria di una Associazione, desumibile dal carattere non occasionale dell'attività lavorativa, che richieda il possesso di specifiche competenze tecniche, oltre che dalla non marginalità dei compensi complessivamente percepiti.*

FATTO e DIRITTO - Con ricorso depositato in data 20.2.2012 S. 2000 – Società Sportiva dilettantistica a r.l. proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2012 00253539 47 000 con il quale era stato richiesto dall'INPS ex ENPALS il pagamento della somma di euro 48.076,24 a titolo di contributi evasi, somme aggiuntive e interessi di mora in relazione alla posizione di 15 lavoratori che, per il periodo dal 1.1.2008 al 31.3.2009, avevano svolto attività di addetto alla segreteria o di collaboratore amministrativo o consulente *fitness* o istruttori in diverse discipline, oggetto di corsi per adulti presso l'impianto sportivo comunale di Roma, via A. L., gestito in concessione dalla società.

La società eccepeva la nullità dell'avviso di addebito in quanto le era stato già notificato un altro avviso di addebito di importo pari ad euro 40.784,86 relativo al medesimo periodo (gennaio 2008- marzo 2009) ed al medesimo verbale di accertamento del 17.4.2008.

Nel merito, deduceva di essere affiliata alle federazioni FIN ed all'ente di promozione sportiva (ASI) riconosciuto dal CONI e di essere iscritta dal 10.10.2008 al registro nazionale del CONI; che si era avvalsa dei collaboratori cui si riferisce l'avviso di addebito sulla base di contratti di lavoro autonomi ed invocava la applicabilità dell'art. 67, 1<sup>a</sup> comma, lett. m. del TUIR secondo cui i compensi, premi e le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari di spese erogati da qualunque organismo sportivo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e sia riconosciuto dal CONI, in quanto redditi diversi, non devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale.

La società deduceva che l'art. 35 D.L 2008 n. 207 convertito in legge 27.2.2009 n. 14, aveva chiarito che "nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", di cui alla predetta norma, fossero ricomprese "la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica" e che, quindi, non fosse necessario il requisito del collegamento tra l'attività resa dal soggetto che percepisce il compenso e l'effettuazione della manifestazione sportiva, con la conseguenza che i compensi "sportivi" sono anche quelli erogati a prescindere dallo svolgimento di una manifestazione sportiva, purché nell'ambito di un'attività sportiva amatoriale dilettantistica; che sono considerati redditi

diversi anche quelli per compensare, nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, una attività lavorativa (come ad esempio quella di una segretaria) che non è strettamente funzionale alla divulgazione ed alla pratica dello sport dilettantistico.

Si costituiva l'INPS deducendo che l'esonero da contribuzione dei redditi diversi le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi corrisposti da associazioni o società sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 67 comma 1 D.P.R. 1986 n. 917 TUIR, presuppone: che l'attività sportiva dilettantistica sia riconosciuta come tale dal CONI e dalle FNS e che si concluda con una rappresentazione sportiva; che gli organismi promotori dell'attività sportiva dilettantistica siano riconosciuti dal CONI.

In particolare, l'INPS assumeva che la società non risultava registrata nell'apposito Registro Nazionale tenuto dal CONI; che la ricorrente non aveva fornito agli ispettori né tantomeno nel giudizio i provvedimenti annuali di riconoscimento ai fini sportivi rilasciati dal CONI; che comunque il regime agevolato può essere adottato dalle associazioni/società sportive dilettantistiche le quali siano in possesso, oltre ai requisiti di cui sopra, anche di determinati requisiti soggettivi e a condizione che si verifichi un preciso presupposto oggettivo, vale a dire che la manifestazione sia di carattere dilettantistica e che i compensi non risultino conseguiti nell'esercizio di un'arte o professione e che non si tratti di lavoro subordinato.

Il primo giudice riteneva, con statuizione definitiva, che la pretesa vantata dall'INPS ed oggetto del giudizio dovesse ritenersi distinta da quella avente ad oggetto la somma di euro 40.076,24 riguardante la stessa società ma relativa ad altri collaboratori.

Nel merito, richiamando la sentenza n. 410 del 15.1.2014 del Tribunale di Roma, accoglieva la opposizione ed annullava l'avviso di addebito.

Il primo giudice, in particolare, riteneva che *“non solo risulta dimostrato che la S. soc.sport. dilettantistica a r.l. risulti riconosciuta ai fini sportivi dal C.O.N.I. ma dal verbale di accertamento (che i collaboratori) siano stati tutti incaricati di svolgere un lavoro di addetti all'accoglienza, promozione e la vendita degli abbonamenti individuali per le varie discipline che si praticano dell'impianto sportivo. Segnatamente, dai contratti di lavoro autonomo stipulati emerge come oggetto dell'attività affidate sia o la promulgazione delle discipline sportive relative al programma fitness e attività natatorie per la stagione 2008/2009 o l'attività di preparatore atletico finalizzata a manifestazioni sportive o al coordinamento delle attività sportive. Sussistono pertanto i requisiti soggettivi e oggettivi per ritenere che i compensi erogati dalla società sportiva ricorrente non debbano essere assoggettati a contribuzione previdenziale.”*

La parte appellante impugna la sentenza per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell'articolo 3, comma 1 D.Lgs. C.P.S.

708 /47 art. 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 917/1986, l'art. 53, comma 1, del TUIR (già art. 49) D.P.R. n. 633/1972.

Errata interpretazione delle norme di legge, contraddittorietà della pronuncia.

L'INPS deduce la erroneità della tesi, accolta in sentenza, che la semplice iscrizione all'Albo delle associazioni dilettantistiche tenuto dal CONI sia condizione sufficiente per qualificare i compensi corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche agli istruttori sportivi quali redditi diversi, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. m) del D.P.R. n. 917/1986.

Ribadisce la erroneità della ritenuta infondatezza della obiezione dell'INPS secondo cui l'esenzione contributiva ex art. 67, comma 2, lett. m) del D.P.R. n. 917/1986 sarebbe preclusa dalla mancanza delle condizioni di accessorietà e complementarietà lavorativa e ritenendo superflua qualunque verifica e dimostrazione del carattere (stabile o occasionale) della prestazione lavorativa resa dagli istruttori sportivi.

2) Sull'onere della prova.

L'INPS censura altresì la sentenza richiamando i verbali ispettivi ed il principio della prova a carico del soggetto obbligato dell'esonero dalla contribuzione secondo la generale presunzione di cui all'art. 12 primo comma legge 1969 n. 153.

Giova premettere che l'avviso di addebito si basa sull'accertamento ispettivo presso l'impianto sportivo gestito dalla S.- società sportiva dilettantistica a r.l. che si occupa "di promuovere attività fisiche e sportive (nuoto, *fitness*...) in genere per spirito formativo, ricreativo, amatoriale, attraverso l'organizzazione di corsi di gruppo per le varie discipline sportive".

Nel verbale n. 181 del 17.4.2009 risulta che la omissione contributiva aveva riguardato lavoratori, il cui rapporto di lavoro è regolato da contratti di collaborazione, e che svolgevano compiti di istruttore o di addetti all'accoglienza, promozione e vendita degli abbonamenti individuali per le varie discipline che si praticano presso l'impianto sportivo.

Gli ispettori di vigilanza avevano, quindi, quantificato il debito contributivo Enpals nonché le relative somme aggiuntive ai sensi dell'art. 116 legge 2000 n. 388, sulla base del numero delle giornate lavorative ricavate dalla documentazione in atti e delle dichiarazioni dei lavoratori e, in ogni caso, commisurando i compensi percepito dai lavoratori con il minimale di legge ai sensi dell'art. 1 della legge 389/1989, come indicati negli allegati A-B-D-I-F del verbale di accertamento.

I motivi di gravame, che riguardano l'ambito ed i requisiti oggettivi e soggettivi di applicazione dell'esonero dalla contribuzione di cui all'art. 67, comma 1 lettera m) D.P.R. 1986 n. 917, possono essere esaminati congiuntamente.

Si osserva che D.Lgs. C.P.S. 1947 n. 708, ratificato con modifiche dalla legge n. 2388 del 1952, e successive modificazioni, stabilisce l'obbligo di iscrizione all'ENPALS, cui è succeduto l'INPS, per determinate categorie professionali, in

base al tipo della attività e a prescindere dalla forma subordinata o autonoma.

E' stato ribadito, al riguardo, dalla Corte di Cassazione che "l'obbligo assicurativo che grava sulle imprese dello spettacolo in favore dei lavoratori elencati nel D.Lgs. CPS. n. 708 del 1947, art. 3, sussiste indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della loro collaborazione (cfr. Cass., nn. 17301/2002; 17509/2005); deve infatti ritenersi che, in difetto di specifica contraria indicazione, l'elencazione dei soggetti assicurati, svolta con riferimento alle relative qualificazioni professionali e non già al tipo di rapporto giuridico instaurato, li ricomprende nell'obbligo assicurativo indipendentemente dalla configurazione in termini di subordinazione della prestazione lavorativa espletata (Cass. 2014 n. 21245 in materia di obbligazione contributiva degli "addetti agli impianti sportivi").

Ciò premesso, l'art. 3 D.Lgs. cit. prevede che "Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie:...21..addetti agli impianti sportivi".

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15.3.2005, entrato in vigore il 22.4.2005, di "adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo" è stato previsto, in sostituzione della elencazione di cui all'art. 3 D.Lgs. C.P.S. 708/1947 che "le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo sono adeguate secondo la seguente elencazione: (...) 20) impiegati, operai e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale *fitness*, stadi sferisteri, campo sportivi, autodromi; 22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive; 23) atleti, allenatori, direttore tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società di calcio professionistico e delle società sportive professionistiche; (...)".

Per quanto riguarda la applicabilità alla fattispecie in esame della esenzione prevista dall'art. 67 comma 1 T.U.I.R. e successive modifiche, tale norma prevede: "Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

...m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si

applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

La disposizione dell'art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008, convertito dalla L. n. 14/2009) ha successivamente ha disposto che “nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche contenute nell'art. 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 24365 del 30.9.2019 ha ribadito che tale ultima disposizione ha natura di norma di interpretazione autentica del predetto art. 67, con portata chiarificatrice della nozione ivi contenuta, con la conseguenza i compensi per la formazione, didattica, preparazione e assistenza di attività sportiva dilettantistica sono “redditi diversi” e, come tali, esenti dalla contribuzione previdenziale, anche con riguardo al periodo precedente all'entrata in vigore dell'art. 35, comma 5, del D.L. n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009, ed ha osservato che, “... in un'ottica premiale della funzione sociale connessa all'attività sportiva dilettantistica, quale fattore di crescita sul piano relazionale e culturale, il legislatore ha inteso definitivamente chiarire che anche i compensi per le attività di formazione, istruzione ed assistenza ad attività sportiva dilettantistica beneficiano dell'esenzione fiscale e contributiva, senza voler limitare, come in precedenza in alcuni ambiti sostenuto, tale favore alle sole prestazioni rese in funzione di una partecipazione a gare e/o a manifestazioni sportive (la ricostruzione qui prescelta è sostenuta anche da Cass. pen., nr. 31840 del 2014, in motivazione, nonché, in sede amministrativa, nella circolare ENPALS nr. 18 del 2009, nella risoluzione Agenzia Delle Entrate nr. 38/E del 2010 e nella circolare Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali nr. 37 del 2014)”.

Alla luce della normativa vigente, appare chiaro che per beneficiare della agevolazione in termini tributari e contributivi occorre il verificarsi di un duplice requisito: da una parte, la natura dell'ente che eroga i compensi deve rientrare tra quelle di associazioni o società sportive dilettantistiche, il cui riconoscimento è affidato al CONI; dall'altra la non professionalità dell'esercizio delle attività di collaborazione prestate in favore di tali associazioni o società.

Per quanto riguarda la nozione di attività sportiva dilettantistica delineata dall'art. 67, comma 1 lett. m) del D.P.R. n. 917/1986 come interpretato dall'art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008, la Corte di Cassazione nella ordinanza 2019 n. 11492 ha ritenuto che “L'esenzione contributiva prevista in favore delle associazioni sportive dilettantistiche dipende non solo dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sull'interessato e non può ritenersi soddisfatto dal dato,

del tutto estrinseco e neutrale, del riconoscimento da parte del CONI”.

La Corte di Cassazione ha richiamato la giurisprudenza che, sia pure ad altri fini, ha affermato che «In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 111 (ora 148) del D.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale dell'affiliazione alle federazioni sportive ed al Coni» (Cass. n. 10393 del 30/04/2018; Cass. n.16449 del 05/08/2016).

E' stato anche affermato che «Affinché un'associazione sportiva dilettantistica possa beneficiare delle agevolazioni fiscali previste in materia di IVA e di IRPEG, rispettivamente, dall'art. 4 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'art. 111 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non è sufficiente la sua astratta sussumibilità in una delle categorie previste da tali norme, ma è necessario che essa dia prova di svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni imposte da esse» (Sez. 5, Sentenza n. 8623 del 30/05/2012, Rv. 622732 - 01). Ne discende, quindi, che correttamente la Corte territoriale ha verificato se, in concreto, l'attività svolta dall'Associazione fosse o meno interamente di natura “sportiva dilettantistica”.

In senso analogo si è espressa la S.C. in tema di agevolazioni tributarie nell'ordinanza n. 23789 del 23.11.2016, nella quale è stato affermato il principio secondo il quale, “in tema di IRPEF, ai fini dell'applicazione del regime fiscale di non imponibilità, fino ad euro 7.500,00, dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) (prima 81) del TUIR, secondo quanto previsto dal successivo art. 69, nel testo applicabile dall'1 gennaio 2004, i compensi per prestazioni (nella specie, percepiti da un istruttore sportivo) devono essere erogati da un'associazione di tipo sportivo-dilettantistico nell'ambito di tale attività e non di quella commerciale, essendo insufficiente il mero riconoscimento da parte del CONI della qualifica di società sportiva dilettantistica”.

Ciò premesso, in conformità delle “regole sull'onere probatorio a carico di colui che intenda beneficiare dell'esonero dall'obbligazione contributiva, l'associazione che, fruendo dell'opera di collaboratori tecnici, invochi l'applicabilità dell'art. 67 del citato D.P.R. n.916 del 1986 e l'esonero, sotto il profilo contributivo, dall'obbligazione contributiva ha l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi che consentano di annoverare la fattispecie nella categoria «redditi diversi»” (Cass. 2019 n. 21535).

Per quanto riguarda il requisito soggettivo della qualificazione della appellata come associazione sportiva dilettantistica non può attribuirsi valenza decisiva alla dedotta affiliazione della associazione alle Federazioni FIN ed all'ente di promozione sportiva (ASI) riconosciuta dal CONI, così come alla iscrizione

della associazione nel registro nazionale del CONI.

In relazione alla attività svolta, l'art. 2 dello Statuto prevede: "La Società non ha fini di lucro ed ha per oggetto: - l'organizzazione, la promozione, lo sviluppo e la gestione di attività sportive dilettantistiche in tutte le discipline riconosciute dagli organismi sportivi nazionali ed internazionali, ed in particolare il tennis e il nuoto, nonché a titolo di elencazione non esaustiva, la ginnastica, il calcio o calcetto, la pallavolo, la pallacanestro, l'atletica, le arti marziali, la pesistica e la cultura fisica, il canottaggio, il ciclismo, la scherma, le attività subacquee, la danza; - la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività legata ai suddetti sport per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale; - la formazione, la preparazione e la gestione di squadre dilettantistiche a livello agonistico ed amatoriale per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline sportive; - l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività fisiche correlate alle suddette attività sportive; - la gestione e realizzazione di impianti sportivi e di strutture di rilevante interesse collettivo e sociale date in concessione da enti pubblici e/o privati)".

Il carattere dilettantistico della attività sportiva dell'Associazione non ha trovato alcuna smentita in sede ispettiva, laddove si legge nel verbale di accertamento che la società di "occupa "tra le altre cose" di promuovere attività fisiche e sportive (nuoto, *fitness* ecc...) in genere per spirito formativo, ricreativo, amatoriale attraverso l'organizzazione di corsi di gruppo per le vari discipline sportive".

Risulta, inoltre, dalla testimonianza di D.C., acquisita in appello, che lavora come istruttrice di nuoto presso l'Associazione, che la Associazione organizza eventi sportivi e, in particolare, per quanto di competenza della teste, gare di nuoto.

Indici ulteriori del carattere dilettantistico della attività sportiva svolta dall'Associazione si desumono dai verbali della assemblea ordinaria (v. verbali del 30.7.2008 e del 30.7.2009 per la programmazione sportiva, rispettivamente, per la stagione 2008/2009 e 2009/2010, per tutti gli eventi, sia per le attività natatore che per le palestre, " in linea con i principi definiti dallo statuto sociale, in particolare quelli relativi alla promozione, diffusione, conoscenza e pratica dello sport, nonché alla partecipazione a manifestazioni e competizioni dello sport".

Per quanto riguarda il requisito oggettivo della natura non professionale, come ritenuto da questa Corte di Appello nella sentenza 2018 n. 574 (v. anche sentenze n. 2594/2019 n. 4651/2019; n. 291/2019 e n. 574/2018) "non tutti i compensi erogati dalle società sportive dilettantistiche (come dagli altri soggetti ivi indicati) costituiscono "redditi diversi" (esclusi dalla categoria dei redditi da lavoro), ma solo quelli che non costituiscono redditi da capitale ovvero che non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni. Pertanto, affinché operi l'esonero dall'obbligo contributivo, l'attività svolta dall'atleta o dall'istruttore deve avere carattere non professionale, avendo avuto il legislatore l'intento di favorire, in tal modo, lo svolgimento di attività



sportive per mere finalità ludiche e non già imprenditoriali. Contestualmente, però, non è sufficiente che il soggetto, in favore del quale tale attività è resa, non persegua fini di lucro e abbia invece soltanto quello di promozione dell'attività sportiva, in quanto, ove l'atleta o l'istruttore esercitino professionalmente la loro attività, prevale l'esigenza di tutela costituzionale del lavoro con conseguente persistenza dell'obbligo contributivo sui compensi corrisposti a colui il quale, anche in via non esclusiva, trova nell'attività sportiva la propria fonte di sostentamento. In conformità con il significato comune della parola "professione" quale attività intellettuale o manuale esercitata in modo continuativo e a scopo di guadagno (ribadito anche dal legislatore, che all'art. 53 del TUIR precisa che "per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI", cioè quelle che producono i redditi di impresa), l'esenzione dall'obbligo contributivo sussiste solo a condizione che il rimborso di spesa o compenso sia corrisposto a colui il quale non svolge in modo professionale l'attività per la quale è remunerato, ossia a condizione che lo stesso non eserciti tale attività in modo continuativo traendone in tutto o in parte il reddito per le proprie esigenze di vita. A tal fine non rileva la circostanza che, qualora il reddito così generato non superi la soglia di € 7.500,00, esso non è assoggettato ad imposta, trattandosi di soglia stabilita dal legislatore solo ai fini dell'esclusione dell'imposizione fiscale IRPEF del soggetto percettore".

Nel caso in esame, osta alla qualificazione dei compensi come "redditi diversi" il carattere professionale della prestazione svolta abitualmente sia dagli istruttori che dagli addetti alla segreteria della Associazione, cui si riferisce l'accertamento, come desumibile dal carattere non occasionale della attività lavorativa, che richiede il possesso di specifiche competenze tecniche, oltre che dalla non marginalità dei compensi complessivamente percepiti che superano ampiamente la soglia della c.d. *no tax area* di cui agli artt. 11 e 13 del TUIR.

Per i rilievi svolti, la gravata sentenza deve essere riformata, dovendosi escludere l'applicabilità alla fattispecie dell'esonero previsto dall'art. 67 comma 1 lettera m) DPR n. 917/1986. 12.

L'appello va quindi accolto con rigetto dell'opposizione proposta da S. – Società Sportiva dilettantistica a r.l. avverso l'avviso di addebito n. 397 2012 002535847000 essendo risultate dovute le somme ivi richieste a titolo di contributi e conseguenti sanzioni ed interessi.

In considerazione della complessità delle questioni esaminate va disposta la compensazione delle spese del giudizio.

*(Omissis)*

---